



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

S T A T U T O

C O M U N A L E

aggiornato con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari n. 46 del 22.12.1997, n. 11 del 02.03.1998, n. 43 del 30/11/1998, n. 49 del 09/12/1999 e n. 04 del 17/02/2000.

TITOLO 1°
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi Generali

1. Il Comune di Villesse è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Villesse è ente dotato di autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il Comune di Villesse svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le normative fondamentali per l'organizzazione e gli indirizzi programmatici.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Villesse sottolinea la propria matrice culturale friulana, si ispira ai valori etici del cristianesimo, agli ideali di libertà e democrazia, in piena coerenza con i principi della Carta Costituzionale, fondamento della Repubblica nata con il movimento unitario di Liberazione.

Sostiene e tutela la lingua friulana secondo i principi e le disposizioni di legge, e in particolare:

- consente l'uso orale della lingua friulana nei Consigli Comunali;
- consente l'iscrizione, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana, in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
- consente l'uso della lingua friulana anche in altre occasioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini.

Con apposito regolamento verrà regolamentato l'uso della lingua friulana che dovrà ispirarsi a quanto sopra previsto.

2. Garantisce a chi risiede ed opera nel territorio comunale pari dignità, senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, persegue i valori e gli obiettivi della Costituzione Italiana, le finalità ed i principi della Comunità Europea e dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità locale è espressione, con particolare riferimento alla famiglia, ai diritti dell'infanzia, dei disabili e degli emarginati.
5. Sostiene e valorizza la cultura della pace e dei diritti umani secondo le principali convenzioni ed i trattati internazionali.
Persegue la sua attività nel rispetto dei principi che stanno alla base delle pari opportunità.
6. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
7. La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito del territorio e degli interessi.
8. Il Comune ispira la propria azione alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
9. Assolve i compiti che allo stesso vengono demandati dalla legge.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e lo Stato sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Sede comunale e territorio

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Villesse.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 11,75 ed è confinante con i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, San Pier d'Isonzo, Ruda, Campolongo, Tapogliano e Romans d'Isonzo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede municipale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. I responsabili dei servizi curano l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del messo Comunale o del personale a ciò addetto e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Gonfalone e Stemma

1. Il Comune ha il proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. Nelle cerimonie, nelle ricorrenze e nelle pubbliche manifestazioni, con la presenza del Sindaco, si può esibire il gonfalone.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli devono essere di volta in volta autorizzati.

TITOLO 2°

FINALITA' DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

DETERMINAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUDDIVISIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7

Finalità dell'attività del Comune

1. Il Comune di Villesse, attraverso l'attività dei propri organi politico/elettivi ed organi preposti alla gestione amministrativa, attua il programma politico/amministrativo scelto

dalla maggioranza dei suoi cittadini, tramite l'insediamento dei loro rappresentanti nel Consiglio Comunale, all'atto delle consultazioni elettorali.

Art. 8

Funzione politica e funzione amministrativa

1. Il Comune di Villesse svolge la sua azione tesa al soddisfacimento dell'interesse dei suoi amministrati nel rispetto del principio della suddivisione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo, svolta dagli organi politici elettivi e non elettivi, e la funzione della gestione amministrativa svolta dagli uffici, i servizi ed il personale in dotazione all'Amministrazione Comunale.

TITOLO 3°

FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 9

Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.

Art. 10

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la cittadinanza comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 11

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la puntualizzazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Verifica annualmente, all'atto del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 del d.leg.vo. 77/95 e succ. mod., l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 12

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 13

Convocazione e sessioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di prima convocazione del Consiglio Comunale dopo la proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per iniziativa della Giunta Comunale;
 - c) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi salvo diverse disposizioni di legge ed i casi espressamente previsti dal Regolamento.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Apposito Regolamento disciplina la loro composizione e il funzionamento nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari, nonché rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedono.

Art. 15

Attribuzione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni consultive costanti nei confronti del Consiglio.
2. E' compito delle altre commissioni consiliari l'esame e l'approfondimento di materie relative a questioni di volta in volta individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 16

I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui il quale in occasione delle elezioni amministrative ha totalizzato il maggior numero di voti individuali.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 2), del presente Statuto.
4. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti. Le cause giustificative delle assenze devono essere presentate entro 10 giorni dalla seduta consiliare che pone fine alla

sessione ordinaria (approvazione del conto consuntivo). Le giustificazioni presentate saranno sottoposte all'esame dell'assemblea consiliare che si esprimerà sull'ammissibilità o meno delle stesse.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale ai fini della notificazione degli atti.
8. I Consiglieri che compiono atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico possono essere rimossi con le modalità di cui all'art. 40 della L. 142/90 e succ. mod..

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, designano il capogruppo e ne danno comunicazione al Sindaco.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti nella tornata elettorale che li ha eletti.

Art. 18

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - n) l'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
- 4) I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 19

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
- 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - 2 bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.
2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 20

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale. Entra nel pieno esercizio delle sue funzioni sin dal momento della sua proclamazione.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune.
4. Il Sindaco, dinanzi al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta consiliare, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica, di osservanza leale della Costituzione e delle leggi dello Stato, nonché di adempimento dei suoi doveri d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
5. Nella prima seduta d'insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 21

Competenze quale organo di amministrazione

1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta, esclusi i procedimenti non ascrivibili ai responsabili dei servizi.

2. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori.
4. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessorati per sottoporli all'esame della Giunta.
5. Concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente.
6. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza.
7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
8. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
9. Adotta ordinanze ordinarie e straordinarie.
10. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142/90, nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.
11. Impartisce direttive al Segretario Comunale ed al Direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
12. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.
13. Sulla base degli indirizzi stabiliti da Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
14. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate di regola entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
15. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale, che lo Statuto o la legge non abbia esplicitamente attribuito ad altro organo.

Art. 22

Competenze quale organo di vigilanza

1. Promuove, tramite il Segretario Comunale o il Direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
4. Collabora con il Revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 23

Competenze organizzative

1. Concordati con la Giunta gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede.
2. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
3. Dispone la convocazione della Giunta.
4. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.
5. Ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni all'Assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco.
6. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.
7. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 24

Competenze per i servizi statali

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.S..
2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38, 1° comma, della legge n. 142/1990.
3. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38, 2° comma, della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti.
5. Emanando atti e provvedimenti, sentita la Giunta, in materia di circolazione stradale.
6. Provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 25*Mozione di sfiducia*

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco*

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle successive elezioni amministrative, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 27*Organi non elettivi*

1. Sono organo non elettivi: la Giunta

Art. 28*Giunta Comunale*

1. La Giunta è l'organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 29

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 30

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 4 Assessori.
2. La Giunta può altresì essere composta da cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, con le seguenti limitazioni e condizioni:
 - a) che la possibilità sia limitata ad un solo membro;
 - b) che si sia in presenza di cittadini di prestigio, e/o di chiara competenza amministrativa e professionale.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. L'Assessore non Consigliere gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri, per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio Comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione quindi del diritto di voto.
5. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione della nomina del Sindaco.

Art. 31

Funzionamento

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogniqualvolta si renda necessario, oppure il Sindaco lo giudichi opportuno.
2. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco.
3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici, funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
5. Il complessivo funzionamento della Giunta verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 32

Assessore Anziano e Vice-Sindaco

1. L'ordine di anzianità fra gli Assessori è determinato dall'età degli Assessori.
2. Con le stesse modalità di cui all'art. 29 il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. In particolare spetta alla Giunta:
 - * assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

- * proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- * operare scelte nell'ambito delle discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
- * definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- * fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni;
- * nominare le Consulte, sentita la conferenza dei capigruppo;
- * adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione;
- * autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto, ad approvare le transazioni;
- * esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- * approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- * approvare gli storni di bilancio ed adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi a pena di decadenza.
- * decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- * fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- * adottare la disciplina dello stato giuridico ed il programma delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni, tenendo conto dei limiti della capacità di bilancio;
- * l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO 4°

FUNZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO ESECUTIVO GESTIONALE

Art. 34*Funzione della gestione amministrativa*

1. Nel rispetto del principio enunciato all'art. 8 gli organi politici attuano i loro programmi attraverso gli organi della gestione amministrativa.

Art. 35*Piano esecutivo gestionale*

1. E' facoltà della Giunta Comunale procedere alla predisposizione di un piano esecutivo gestionale con il quale vengono stabiliti, per l'esercizio finanziario di competenza, obiettivi da raggiungere, i responsabili delle funzioni e dei servizi e le risorse messe a disposizione.
2. I risultati della gestione con gli obiettivi prefissati saranno sottoposti al giudizio di apposito nucleo di valutazione.
3. Appositi regolamenti disciplineranno gli istituti su menzionati.

TITOLO 5°***ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE GESTIONALE AMMINISTRATIVA*****Art. 36***Il Segretario Comunale*

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con il Sindaco con le modalità previste dalla legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

Art. 37

Il Direttore generale

1. Il Comune di Villesse può procedere, previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, alla nomina di un Direttore generale che dovrà provvedere, oltre alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati, anche ad attuare, per ogni singolo Comune gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici, ad eccezione del Segretario del Comune.
2. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui sopra, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.
3. Se stipulata, la convenzione di cui al comma 1, dovrà prevedere le modalità ed i termini per la nomina del Direttore Generale.

Art. 38

Uffici e personale

1. Con appositi regolamenti ed in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, sarà disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nonché la materia disciplinare.
2. Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri regolamentari che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - i) la rappresentanza in giudizio per le materie ascrivibili al servizio di cui sono responsabili.
4. Ai responsabili va imputata direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, la correttezza amministrativa e l'efficienza della gestione.

Art. 39

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento nell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi potrà disciplinare, nei limiti stabiliti dalla legge il ricorso a professionalità esterne qualora professionalità analoghe siano assenti all'interno del Comune.

Art. 40

Servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una associazione o una azienda. Per i servizi in economia verrà adottato apposito Regolamento;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO 6°
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 41

Gestione associata

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 42

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43*Convenzioni*

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, può stipulare con altri Comuni e la Provincia apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Convenzioni e protocolli d'intesa possono, altresì, essere stipulati tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali su specifici progetti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 44*Consorzi*

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 43, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando gli enti locali cointeressati intendono gestire una pluralità di servizi.

Art. 45*Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa e migliore realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, dell'Amministrazione statale o di altri soggetti pubblici e privati o comunque fra due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora vi sia competenza prevalente promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Al fine di verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il Sindaco, previa delibera di intenti della Giunta Comunale, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, gli esiti emersi dalla conferenza di cui al comma precedente.
4. Qualora la conferenza abbia esito favorevole l'accordo di programma verrà stipulato in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO 7°

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 46

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 47

Finanza locale

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

Art. 48

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, nonché le modalità di composizione previste dalla legge.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio con le modalità di composizione ed entro il termine previsto dalla legge.

Art. 49

Contratti

1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determina redatta dal responsabile del servizio competente indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 50

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi indicati dalla normativa.
2. Il revisore del conto risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 51*Regolamenti di contabilità e contratti*

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio, la gestione degli agenti contabili e la disciplina dei contratti sono normati da appositi regolamenti.

TITOLO 8°

*PARTECIPAZIONE POPOLARE***Art. 52***Partecipazione*

1. Il Comune garantisce, valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini o gruppi organizzati su specifici problemi.

Art. 53*Trasparenza amministrativa e collaborazione dei cittadini*

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione, nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione Comunale, attraverso il responsabile del procedimento, può attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra

l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice Amministrativo.

Art. 54

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o le associazioni possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione degli atti.

Art. 55

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, dei diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 56

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi riguardanti materie di esclusiva competenza locale di interesse generale del Comune ove lo richieda all'unanimità il Consiglio Comunale, ovvero il 25% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - espropriazioni per pubblica utilità;

- nomine e designazioni di cui all'art. 32 lettera n) della L. 142/1990;
 - norme statutarie.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.
 4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
 5. Il mancato recepimento delle norme referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57

Associazioni

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi associativi che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, assistenziali, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale e del tempo libero.
2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente per finalità di interesse pubblico.
3. Il Comune, secondo le proprie effettive disponibilità, si impegna a fornire idonea sede alle Associazioni di interesse locale di cui al precedente comma 1.

Art. 58

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa.
2. L'incentivazione è normata da apposito Regolamento.

Art. 59

Consulte

1. Gli organi elettivi possono avvalersi, al fine di un migliore perseguimento dei programmi e degli obiettivi di rispettiva competenza, di apposite consulte aperte alla partecipazione del cittadino.
2. Dette consulte saranno normate da apposito Regolamento.

TITOLO 9°

FINALITÀ PARTICOLARI

Art. 60

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso idonee forme consortili, il diritto alla salute.
2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
3. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

Art. 61

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone, nei limiti previsti dalla legge, il godimento da parte della cittadinanza.

Art. 62

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico e le attività sociali e giovanili.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, associazioni ed organismi culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, associazioni ed organismi operanti sul territorio comunale.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinate da apposito Regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed

associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per le particolari finalità di carattere sociale perseguite.

Art. 63

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, inquadrati nel programma di protezione civile regionale, da prestare al verificarsi di calamità.

Art. 64

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività imprenditoriali; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una migliore collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Art. 65

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 142/1990, il Comune realizza le proprie finalità privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di meglio concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune può acquisire, per ciascun

obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune cura la pubblicazione periodica di un bollettino comunale di informazione dove, su argomenti di interesse collettivo locale, possono trovare spazio gli interventi degli amministratori, delle associazioni, dei singoli cittadini.

TITOLO 10°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66

Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 67

Regolamenti Comunali

1. Il Comune emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:
dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di

adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

6. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi Regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con i contenuti del presente Statuto, i Regolamenti Comunali in atto.

Art. 68

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in tutto o in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.